

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4440 del 08/08/2024
Oggetto	RINNOVO, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO) TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI SAS DI GIARDINI GIOVANNI & C. CODICE PRATICA N. BO00A0784/24VR
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4615 del 08/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO)

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI SAS DI GIARDINI GIOVANNI & C.

CODICE PRATICA N. BO00A0784/24VR

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia

per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'**istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/28324 del 13/02/2024 con la quale la SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI SAS DI GIARDINI GIOVANNI & C., C.F.: 03667910370, ha chiesto (procedimento BO00A0784/24VR):

1. il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, in comune di Ozzano dell'Emilia (BO),

rilasciata con Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 102 del 12/01/2015, con scadenza al 31/12/2023:

- con una portata massima di 16,7 l/s per complessivi 25.000 metri cubi/anno (mc/a) **dal pozzo 1**, profondo 61 m, ad uso irrigazione agricola;

- con una portata massima di 19,20 l/s per complessivi 20.000 mc/a **dal pozzo 2**, profondo 83 m, ad uso piscicoltura;

2. le varianti sostanziali di aumento di volume di prelievo dal pozzo 2 fino a un massimo di 29.800 mc/a, con cambio di destinazione d'uso da piscicoltura a irrigazione agricola;

comunicando che:

- l'attività di piscicoltura è stata dismessa;

- i volumi complessivi di acqua richiesti, pari a 54.800 mc/a, serviranno per irrigare circa 103,6 ettari di terreni di cui: 31,9 a grano duro, 49,6 a mais, 22,1 a erba medica, mediante impianto irriguo a pioggia con rotoloni e irrigatori a cannone;

- il fabbisogno idrico viene soddisfatto anche mediante il prelievo di acque meteoriche accumulate all'interno di un invaso aziendale di circa 10.000 mc di volume;

- le acque prelevate da entrambi i pozzi sono prima accumulate nell'invaso e poi rilanciate all'impianto irriguo;

preso atto, inoltre, dalla successiva documentazione integrativa e dall'auto-dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta richiedente, acquisite agli atti al Prot. n. PG/2024/78482 del 30/04/2024, che:

- il pozzo 1 è dotato di contatore di volume, ma non sono stati forniti gli effettivi volumi annuali di acqua prelevati dal medesimo;

- dal pozzo 2 sono stati prelevati negli ultimi dieci anni circa 29.800 mc/a, come risulta da contatore di volume installato sulla tubazione d mandata della pompa sommersa nel pozzo;

- fino ad ora, il fabbisogno irriguo è stato soddisfatto mediante il prelievo esercitato dal pozzo 1 e dalle acque meteoriche dell'invaso;

- l'invaso è scavato all'interno di terreni di natura prevalentemente argillosa e limosa argillosa con conducibilità idraulica molto bassa, contenenti una falda freatica sotterranea che affiora dal suo fondo per uno

spessore di circa 1 metro, ovvero a circa 3,15 m dalla sommità arginale;

- i tubi pescanti del gruppo di pompaggio sono posizionati ad una quota di circa 0,5 m superiore a quella del battente piezometrico per cui non vi è prelievo delle acque di falda;

preso atto che in data 09/05/2024 con Prot. n. PG/2024/85600 è stato notificato alla ditta richiedente il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. B024V0006 del 09/05/2024 per avere prelevato acque pubbliche sotterranee dal pozzo 2 (ad uso piscicoltura) con sfioramento del limite di volume di prelievo annuale di 20.000 mc fissato nell'atto di concessione con Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 102 del 12/01/2015;

dato atto che in data 24/07/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi del comma 7 dell'art. 27 e del comma 1 dell'art. 31 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURERT al Fasc. n. 150 del 22/05/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che, ai fini del calcolo annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilato all'uso **irrigazione agricola**, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2024/83152 del 07/05/2024 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto del parere del Consorzio della Bonifica Renana, espresso in senso favorevole senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 ed acquisito agli atti con Prot. n. PG/2024/121160 del 02/07/2024;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

- **interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021**, il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena-Idice - confinato superiore, codice 0470ER DQ2 CCS, caratterizzato*: da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 15 e 25 m di profondità da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza 2016-2021 compresa tra 2,5 e 0 mm/a; da pressioni di tipo 3.1 e 3.3 ed impatti di tipo IN e IS, ovvero da prelievi diffusi di tipo agricolo e industriale che generano inquinamento da nutrienti e chimico;

- **non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", **un rischio ambientale (attrazione)**, per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

verificato che i quantitativi di acqua richiesti in concessione non sono in eccesso rispetto a quelli previsti dalla DGR n. 1415/2016;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo con varianti di concessione, richiesto, con una portata massima complessiva di 35,9 l/s e per un volume massimo complessivo di 54.800 mc/a, ad uso irrigazione agricola, **alle condizioni indicate nel presente atto tra cui in particolare:**

- di **effettuare la misura dei volumi di prelievo annuali da entrambi i pozzi (al 31/12 di ogni anno)**, al fine di verificare gli effettivi volumi di acqua prelevati;

- **di effettuare la misura del livello di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda nel pozzo 2**, almeno due volte all'anno, una in aprile/ maggio e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore; al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

- **di trasmettere all'Amministrazione i dati** di volume e di soggiacenza, ogni anno, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- delle spese di istruttoria, di € 195,00;

- dei canoni annuali di concessione 2015-2023 e dell'indennizzo dovuto per il maggior volume di risorsa idrica, prelevato senza titolo dal pozzo 2, di € 3.263,42;

- del canone di concessione 2024, di € 260,10;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 57,70;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/144915 del 07/08/2024;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI SAS DI GIARDINI GIOVANNI & C., C.F.: 03667910370, **il rinnovo, con varianti, della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 102 del 12/01/2015, alle seguenti condizioni:

- con una portata massima complessiva di 35,9 l/s per complessivi 54.800 mc/a, **ad uso irrigazione agricola,**

mediante due pozzi ubicati **in comune di Ozzano dell'Emilia** (BO), di cui:

- **con una portata massima di 16,7 l/s per complessivi 25.000 mc/a dal pozzo 1**, ubicato sul terreno censito al Catasto al Foglio 5 mappale 204 nel punto di coordinate UTM RER X:700670 Y:928663;

- **con una portata massima di 19,20 l/s per complessivi 29.800 mc/a dal pozzo 2** ubicato sul terreno censito al Catasto al Foglio 6 mappale 8 nel punto di coordinate UTM RER X:701098 Y:929399.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2033**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2024** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 260,10**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che **i canoni annuali successivi al 2024**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in € 260,10, ha necessitato di **adeguamento** per un **importo di € 57,70=**, in aggiunta all'importo complessivo originariamente versato di € 202,40, a garanzia delle concessioni preferenziali riconosciute per ogni pozzo con Determinazione n. 9488 del 20/07/2007 (€ 143 per pozzo uso piscicoltura - ex pratica B000A0784; € 59,4 per pozzo uso irrigazione agricola - ex pratica B000A0680); importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI SAS DI GIARDINI GIOVANNI & C., C.F.: 03667910370.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena-Idice - confinato superiore, codice 0470ER DQ2 CCS*, mediante due pozzi ubicati **in comune di Ozzano dell'Emilia (BO)**:

- **pozzo 1** sul terreno censito al Catasto al Foglio 5 mappale 204 nel punto di coordinate UTM RER X:700670 Y:928663;

- **pozzo 2** sul terreno censito al Catasto al Foglio 6 mappale 8 nel punto di coordinate UTM RER X:701098 Y:929399., così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo 1 è profondo 61 m da p.c. ed è costituito da una colonna di captazione con diametro di 225 mm; il pozzo è dotato di una elettropompa sommersa di potenza pari a 13 Kw, e di un contatore di volume di prelievo.

Il pozzo 2 è profondo 83 m da p.c. ed è costituito da una colonna di captazione con diametro di 225 mm; il pozzo è dotato di una elettropompa sommersa di potenza pari a 9,2 Kw, installata a 30 m di profondità e di un contatore di volume di prelievo.

C) il prelievo è stabilito con una portata massima complessiva di 35,9 l/s per complessivi 54.800 mc/a, di cui:

- **con una portata massima di 16,7 l/s per complessivi 25.000 mc/a dal pozzo 1;**

- **con una portata massima di 19,20 l/s per complessivi 29.800 mc/a dal pozzo 2;**

D) le acque prelevate da entrambi i pozzi sono prima accumulate all'interno di un invaso aziendale di circa 10.000 mc di volume e poi rilanciate mediante gruppo di pompaggio alle utilizzazioni. I tubi pescanti del gruppo di pompaggio sono posizionati ad una quota di circa 0,5 m superiore a quella del battente piezometrico della falda freatica affiorante nell'invaso.

Il pompaggio dall'invaso è gestito in modo da lasciare un livello idrico sempre superiore all'altezza del battente piezometrico della falda, per evitare il prelievo delle acque medesime;

E) l'acqua prelevata è utilizzata per irrigare circa 103,6 ettari di terreni di cui: 31,9 a grano duro, 49,6 a mais, 22,1 a erba medica, mediante impianto irriguo a pioggia con rotoloni e irrigatori a cannone.

Tale uso è assimilato all'uso **irrigazione agricola** ai sensi, dell'art. 152, comma 1 lett. A1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito. In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **effettuare la misura dei volumi di prelievo annuali da entrambi i pozzi (al 31/12 di ogni anno), al fine di verificare gli effettivi volumi di acqua prelevati dai pozzi;**

- **effettuare la misura del livello di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda nel pozzo 2, almeno due volte all'anno, una in aprile/ maggio e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore; al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda**

oggetto di prelievo;

- **trasmettere all'Amministrazione i dati** di volume e di soggiacenza, ogni anno, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle

amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2033, ai sensi della DGR n.787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la

situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7 **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8 **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati

nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.